

Relazione dell'incontro tecnico organizzato da AVIEL-UNAE Veneto sul tema:  
"La normativa afferente agli incentivi statali per il settore elettrico. La responsabilità dell'installatore."

Padova, 2 febbraio 2013.

Relatore: avv. Augusto Gandini - Venezia

## **IL DECRETO SVILUPPO**

**D.L. 22.06.2012 n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese"**

**Convertito in legge n. 134 del 07.08.2012**

La normativa sopra citata estende gli incentivi già istituiti dal D.L. n. 201/2011 c.d. "Salva Italia", "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con la legge n. 214/11.

Art. 11:

- proroga al 30.06.2013 le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici ma l'aliquota scenderà al 50% a far data dal 01.01.2013;
- proroga al 30.06.2013 le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e l'aliquota sale dal 36 al 50% a far data dal 26.06.2012 (data di entrata in vigore della norma);
- riammissione al beneficio del bonus del 36%, a far data dal 01.01.2012 (50% dal 26.06.2012), per le opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici e allo sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia;
- gli incentivi si applicano agli interventi previsti dall'art. 16 bis, comma 1 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986, **fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a € 96.000,00 per unità immobiliare;**
- in pratica con la definizione di aliquota al 50% si intende che lo Stato rimborsa il 50% sotto forma di detrazioni fiscali in sede di dichiarazione dei redditi a condizione che si paghi l'IRPEF, se invece si è soggetti a un qualunque altro tipo di imposta sostitutiva (ad esempio il c.d. "regime dei minimi" per le dichiarazioni che non superano € 30.000,00 annui o altro esempio la casalinga) non si può scaricare nulla.

### **N.B. le detrazioni fiscali saranno spalmate in un arco temporale di dieci anni.**

Ad esempio se vengono eseguiti dei lavori per € 10000,00, il rimborso da parte dello Stato sarà di € 5.000,00 per cui nella successiva dichiarazione dei redditi, si potrà portare a credito una somma di € 500,00 l'anno, per i successivi dieci anni.

- Categorie di interventi su cui si possono chiedere le detrazioni previsti dall'art. 16 bis, comma 1 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 possesso o detenzione sulla base di un titolo idoneo (contratto d'affitto, comodato d'uso, etc.) di unità immobiliare:

- - a) - "interventi di manutenzione ordinaria", interventi edilizi che riguardino le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

- “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso;

- “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi volti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;

-  
- “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica (D.P.R. n. 380/01);

b) le unità immobiliari possono essere di tipo residenziale (anche sulle parti comuni: il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune così come previsto dall’art. 1117 del codice civile) così come di tipo rurale e loro pertinenze;

c) interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;

d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;

e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità (legge n. 104/92 art. 3, co. 3);

f) relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (ad esempio: telecamere di vigilanza, antifurti, etc.);

g) opere finalizzate alla realizzazione di collegamenti via cavo tra gli edifici (apparecchiature elettriche allacciate attraverso un impianto elettrico alla rete elettrica esterna) o al contenimento dell’inquinamento acustico;

h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia.

Le opere summenzionate potranno essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente chiamate acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;

i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, lavori finalizzati ad ottenere il rilascio della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio.

## **LA RESPONSABILITA' PERSONALE E PROFESSIONALE DEGLI INSTALLATORI ELETTRICI**

Giuridicamente gli installatori elettrici sono qualificabili nella categoria degli artigiani e pertanto merita innanzitutto chiarire alcuni principi che disciplinano l'impresa artigiana:

- è artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali previsti, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni o di prestazioni di servizi;

- **l'impresa artigiana può essere esercitata sia in forma individuale che in forma collettiva** e, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge n. 443 dell'8 agosto 1985 (legge quadro per l'artigianato) sussiste l'obbligo di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, tenuto presso la CCIAA, che consente di poter accedere alle specifiche agevolazioni previste; in linea di massima, date le condizioni generali richieste dalla norma, l'impresa artigiana è solitamente di piccole dimensioni e l'artigiano è considerato piccolo imprenditore di cui all'art. 2083 c.c.;

- **l'esercizio dell'impresa artigiana può essere svolto dal singolo imprenditore mediante ditta individuale**, dove l'imprenditore risponde di tutte le obbligazioni contratte nell'esercizio della propria attività con l'intero patrimonio personale o impresa familiare, costituita dall'imprenditore con il coniuge, i parenti entro il III° grado e gli affini entro il II° grado;

- in base all'art. 2 della legge quadro, è definito imprenditore artigiano la persona fisica che:

1. esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare, l'impresa artigiana;
2. assume la piena responsabilità dell'impresa;
3. svolge in misura prevalente il proprio lavoro all'interno dell'azienda;

- l'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso di requisiti tecnico-professionali previsti da specifiche norme in relazione all'attività concretamente svolta;

- **impresa artigiana collettiva:** è artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali e con gli scopi di cui alla legge n. 443/85, è costituita ed esercitata in forma di società a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale; pertanto l'impresa artigiana in forma collettiva può essere esercitata mediante l'utilizzo delle seguenti forme giuridiche:

- società in nome collettivo: i soci hanno una responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte dalla società; se l'atto costitutivo non individua gli amministratori, l'amministrazione spetta a ciascun socio, disgiuntamente dagli altri;
- società cooperative: debbono avere uno scopo mutualistico procurando ai soci beni o servizi oppure possibilità di lavoro a condizioni più convenienti e possono avere sia responsabilità limitata che illimitata;

- società in accomandita semplice: ciascun socio accomandatario deve partecipare all'attività in modo prevalente, essere in possesso dei requisiti richiesti per l'imprenditore individuale ed inoltre non deve essere socio di altra società in accomandita semplice o unico socio di altra S.r.l. unipersonale artigiana;
- società a responsabilità limitata unipersonale: l'unico socio deve essere amministratore unico e in possesso dei requisiti richiesti per l'imprenditore individuale ed inoltre non deve essere unico socio di altra S.r.l. unipersonale o socio accomandatario di altra società in accomandita semplice artigiana;
  - l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane è obbligatoria in presenza dei requisiti sopradetti ad esclusione delle s.r.l. con pluralità di soci;
  - l'imprenditore artigiano può essere titolare solamente di un'impresa artigiana e non può quindi partecipare all'attività di altre imprese artigiane nelle quali può essere unicamente socio di capitale;
  - il titolare di un'impresa artigiana può svolgere contemporaneamente anche un'altra attività di tipo commerciale e rimanere iscritto all'Albo purché l'attività artigiana, in termini di tempo - lavoro, sia prevalente rispetto a quella commerciale – l'imprenditore artigiano o i soci partecipanti non possono essere dipendenti con orario superiore al part-time del 50% dell'orario contrattualmente stabilito (20 ore settimanali);
  - secondo la Cassazione, per quanto attiene più specificatamente alla responsabilità professionale, resta applicabile in linea di principio l'art. 1176, II° co. c.c., con la conseguenza che la diligenza nell'eseguire il lavoro a regola d'arte e secondo le tecniche proprie di quell'attività a lui richiesta non è solo quella generica del buon padre di famiglia, bensì la diligenza più intensa e concreta che incombe al lavoratore qualificato ed esperto in una certa attività professionale e con riferimento al risultato specifico che comporta l'obbligazione da lui assunta, senza che al riguardo possa trovare applicazione la disposizione esclusiva della detta responsabilità contenuta negli usi locali;